



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta
Uffici Territoriali del Governo

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
TRA**

**LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI AGRIGENTO**

**LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI CALTANISSETTA**

**LA REGIONE SICILIANA
L'ANAS S.p.A.**

E

IL CONTRAENTE GENERALE: EMPEDOCLE S.C.p.A.

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA
SS.640 "DI PORTO EMPEDOCLE"**

CUP F11B04000480003

La Prefettura-U.T.G. di Agrigento, nella persona del Prefetto *pro-tempore*,
Dr. Umberto POSTIGLIONE

La Prefettura-U.T.G. di Caltanissetta, nella persona del Prefetto *pro-tempore*,
Dr. Vincenzo PETRUCCI

La Regione Siciliana, nella persona dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici,
On.le Luigi GENTILE

L'ANAS S.p.a., nella persona del Direttore Presidente,
Dr. Pietro CIUCCI

Il Contraente Generale *Empedocle S.C.p.A.*, nella persona del legale rappresentante,
Ing. Paolo CASALINI.



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta
Uffici Territoriali del Governo

PREMESSO

- Che, con nota n.41882 del 29.11.2006, il Direttore Regionale dell' ANAS S.p.A., sede Regionale della Sicilia di Palermo, ha precisato che gli interventi relativi ai lavori di adeguamento a quattro corsie della SS 640 "di Porto Empedocle" - Tratto dal Km.9+800 al Km.44+400, itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19, rientrano fra le infrastrutture strategiche nazionali di cui alla Legge 443 del 21.12.2001;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Titolo III, capo IV, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- che la società di progetto *Empedocle S.C.p.A.*, con sede legale in Ravenna - Via Trieste n°76, costituita, ai sensi dell'art.156 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, tra la Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna ed il Consorzio Cooperative e Costruzioni - CCC Soc. Coop. di Bologna, è aggiudicataria nella qualità di Contraente Generale dell'affidamento delle attività di realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie della SS 640 "di Porto Empedocle" - Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19;
- che il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A., in tale qualità, provvede, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 alla "stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano";
- che i lavori ricadono nei territori delle Province di Agrigento e di Caltanissetta, sicché le autorità competenti in materia di sicurezza, di cui è cenno nell'art.176 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono da individuare nel Prefetto di Agrigento e nel Prefetto di Caltanissetta;

[Handwritten signatures]



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

- che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), di cui al Decreto Interministeriale del 14 marzo 2003, è opportuno che l'accordo, cui fa riferimento il soprarichiamato art.176 del D. Lgs. 163/2006, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), presta la propria collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni utile elemento di informazione;
- che, con nota COM 3002/8 del 17 gennaio 2007, il Coordinatore del C.C.A.S.G.O. ha ribadito che le verifiche per l'accertamento del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi esplicitati nella direttiva del mese di giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. La società di progetto *Empedocle S.C.p.A.*, nella qualità di Contraente Generale, in appresso denominata Contraente Generale, comunica tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, in appresso denominata Prefettura - U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio - in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza - a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di affidamento, il Contraente Generale, per i contratti di cui al primo comma, e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 4, richiede alla Prefettura-U.T.G. la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "dicitura antimafia", relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

La predetta documentazione potrà essere fornita su supporto informatico.

3. Il Contraente Generale, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al C.G., perché possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subappaltatrici e/o subaffidatarie

[Handwritten signature]



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente Protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste relativamente:
 - a) agli affidamenti da parte del Contraente Generale sulla base del piano degli affidamenti;
 - b) ai subaffidamenti e subcontratti da parte di ogni subaffidatario e subcontraente prima della loro autorizzazione da parte del Contraente Generale e per qualunque importo;
 - c) ai noli, servizi, forniture di mezzi e materiali e locazioni da parte dei terzi affidatari e di qualsivoglia subcontraente, autorizzati da parte del Contraente Generale.
2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da affidarsi direttamente dal Contraente Generale o da subaffidare dal terzo affidatario:
 - trasporto di materiale a discarica;

M. Rina S *H* 5



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

- smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
 - noli a freddo di macchinari;
 - noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. 163/2006);
 - servizi di guardiania di cantieri;
 - servizi di autotrasporti.
3. Affinché il Contraente Generale possa individuare, anche preventivamente e con la necessaria tempestività, le imprese abilitate all'attività di escavazione e lavorazione di materiali inerti, la Regione Siciliana fornirà al Contraente Generale appositi elenchi concernenti tutte le cave di inerti autorizzate nel territorio della regione, nonché le ditte impegnate nella loro coltivazione unitamente ai rispettivi direttori tecnici.
4. La Regione Siciliana indicherà altresì tutti gli impianti di confezionamento di calcestruzzo in possesso delle autorizzazioni ambientali nonché delle concessioni del Genio Civile per l'attingimento di acque.



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

Art. 3

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati dal Contraente Generale prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, sempre a cura del Contraente Generale, anche all'ANAS S.p.A., ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su supporto informatico.
2. L'ANAS S.p.A. si impegna a costituire, sulla base dei dati acquisiti dal Contraente Generale, una Banca Dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile anche per via telematica, in forma sicura, da parte dei Gruppi provinciali interforze per il monitoraggio delle grandi opere.
3. Il Contraente Generale ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari, fino al completamento dell'opera.

Art. 4

1. Qualora a seguito delle verifiche, disposte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura-U.T.G. ne dà immediata comunicazione all'ANAS S.p.A. e al Contraente Generale. Il Contraente Generale non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento e non può autorizzare il subcontratto o il subaffidamento.



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta

Uffici Territoriali del Governo

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art.11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, previa comunicazione all'ANAS S.p.A. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "Informazioni" della Prefettura-U.T.G., per i contratti, gli affidamenti, i subcontratti e subaffidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, il Contraente Generale, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi, il Contraente Generale comunica senza ritardo all'ANAS S.p.A. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Società o Impresa, cui le "Informazioni" si riferiscono.
3. Fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i contratti, subcontratti, affidamenti e subaffidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. La Prefettura-U.T.G., sulla base dei dati trasmessi dal Contraente Generale, ai sensi dell'art.2, commi 1 e 2 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui agli all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Contraente Generale si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 252/1998 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno.

[Handwritten signatures]



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

5. Il Contraente Generale potrà escludere dalla richiesta di "informazione antimafia" preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo di Euro 50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS S.p.A. ed alla Prefettura-U.T.G. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori c/o fornitori, andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura dell'ANAS S.p.A., in attuazione del presente Protocollo.

Art.5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, il Contraente Generale si impegna a valutare le *Informazioni* di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (c.d. *Informazioni atipiche*) ai fini della eventuale revoca dell'affidamento o del subaffidamento o dell'autorizzazione al subaffidamento ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/1998. L'affidatario e/o il sub-affidatario resta, in tal caso, impegnato e legittimato all'attivazione immediata della risoluzione del contratto ed alla conseguente estromissione della società o impresa cui le *Informazioni atipiche* si riferiscono.
2. La comunicazione delle "*Informazioni atipiche*" da parte della Prefettura-U.T.G. al Contraente Generale ed all'ANAS S.p.A. deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del Protocollo.
3. A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all'art. 4, ivi compreso l'inserimento nei contratti e subcontratti della clausola risolutiva espressa e della penale.

[Handwritten signatures and initials]



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

Art. 6

1. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-U.T.G. di Agrigento (in ragione della prevalente competenza territoriale e allo scopo di semplificare e fluidificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
2. Ai fini del presente Protocollo si applicano le verifiche antimafia e gli altri adempimenti in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

*Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale.*

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato dalle Prefetture-U.T.G. di Agrigento e Caltanissetta alle Forze dell'Ordine.
2. Il Contraente Generale individua un Referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura-U.T.G. di Agrigento, alle Forze di Polizia, alla Direzione dei Lavori nonché all'Alta Sorveglianza ANAS S.p.A. ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia WEB.



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta

Uffici Territoriali del Governo

3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura-U.T.G. di Agrigento (in ragione della prevalenza territoriale) e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:
 - a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Contraente Generale - in caso di esecuzione diretta - ovvero l'affidatario, il subaffidatario/subappaltatore, il subcontraente in genere);
 - b. dei mezzi del Contraente Generale, dell'affidatario, del subaffidatario/subappaltatore e/o di eventuali altre ditte subcontraenti che operano forniture;
 - c. di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere;
 - d. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
4. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
5. Il Contraente Generale ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
6. La Prefettura-U.T.G. di Agrigento, per il tramite della Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, provvede a:
 - a. Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. Verificare alla luce del "settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - d. Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta
Uffici Territoriali del Governo

- e. Curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - f. Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - g. Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere.
7. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico del Contraente Generale (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori e dell'Alta Sorveglianza ANAS S.p.A. e non comporta il riconoscimento di alcuna pretesa economica nei confronti di ANAS S.p.A..

Art.8

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il Contraente Generale si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal Contraente Generale nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di Polizia che - onde evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte degli organi inquirenti - verrà segnalata al Prefetto di Agrigento.
3. Ai fini del comma 1, il Contraente Generale si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta
Uffici Territoriali del Governo

l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 9

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del Contraente Generale dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai subaffidatari e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca degli affidamenti e dell'autorizzazione ai subaffidamenti.

Art. 10

1. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art.4 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte del Contraente Generale è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS S.p.A. ed il Contraente Generale, salvo i casi di errore scusabile.

Art. 11

1. L'ANAS S.p.A. provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Agrigento.

Art. 12

1. L'ANAS S.p.A. comunica all'Osservatorio regionale per i Lavori Pubblici, di cui alla legge regionale 7/2002 e ss. mm. e ii., ogni violazione da parte del Contraente Generale

[Handwritten signatures and initials]



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta *Uffici Territoriali del Governo*

degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" secondo le previsioni del capitolato speciale di affidamento..

2. L' ANAS S.p.A. si impegna altresì ad effettuare - sulla base delle segnalazioni pervenute dal Contraente Generale - analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi affidatari e/o subaffidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
3. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 sono inviate dall'Osservatorio regionale all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, e ss. mm. e ii., anche ai fini dell'applicazione dell'art.27 del D.P.R. 25 gennaio 200 n.34.

Art. 13

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, affidamenti, subcontratti e subaffidamenti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, anche nella forma delle "Informazioni atipiche", si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, il Contraente Generale si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e subaffidatari l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 1 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.



Prefetture di Agrigento e Caltanissetta
Uffici Territoriali del Governo

Art. 14

1. L' ANAS S.p.A. si impegna a riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) su tutti i documenti, amministrativi e contabili - ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento - relativi alla realizzazione dell'opera alla quale si riferisce il presente Protocollo.
2. Ai sensi della legge 3/2003, nonché della delibera CIPE 24/2004, il Contraente Generale si impegna ad apporre il medesimo CUP, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP sia apposto su tutti i contratti che stipulerà o autorizzerà per la realizzazione dell'opera e su tutte le fatture degli affidatari, dei subaffidatari e dei fornitori e prestatori d'opera (diretti e/o indiretti).

Art. 15

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di affidamento tra l' ANAS S.p.A. e il Contraente Generale.

Sottoscritto ad Agrigento, il 9 marzo 2009

Prefetto di Agrigento Valentino Castiglione

Prefetto di Caltanissetta Riccardo P. P.

Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Stefano

Presidente ANAS S.p.A. Pietro

Rappresentante Legale EMPEDOCLE S.C.p.A. Stefano